

Serie Ordinaria n. 39 - Lunedì 24 settembre 2012

**Avviso di rettifica - Circolare regionale 17 settembre 2012 - n. 7 Direzione generale Sanità - Indicazioni in ordine all'applicazione dell'Accordo tra il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, il Ministero della Salute, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, sui corsi di formazione per lo svolgimento diretto da parte del datore di lavoro dei compiti di prevenzione e protezione dai rischi ai sensi dell'art. 34, commi 2 e 3 del d.lgs. 81/08 (rep. Atti n. 223/esr del 21 dicembre 2011) e per la formazione dei lavoratori ai sensi dell'art. 37, comma 2 del d.lgs. 81/08 (rep. Atti n. 221/esr del 21 dicembre 2011) - pubblicata nel Bollettino n. 38 Serie ordinaria del 20 settembre 2012**

A seguito di errori materiali, si riportano le note n. 3 e 4 mancanti:

- Al punto 3 «Criteri per la scelta del percorso formativo dei lavoratori» secondo paragrafo: «...dallo stesso Accordo<sup>3</sup>,.....» viene inserita la nota numero 3 così di seguito riportata:

<sup>(3)</sup> «... la trattazione dei rischi va declinata secondo la loro **effettiva presenza** ...»; «... I lavoratori di aziende **a prescindere dal settore di appartenenza**, che non svolgano mansioni che comportino la loro presenza, anche saltuaria, nei reparti produttivi, possono frequentare i corsi individuati per il rischio basso. ...»

- Al punto 7 «Ruolo dei Dipartimenti di Prevenzione Medica mediante i Servizi di Prevenzione e Sicurezza negli Ambienti di Lavoro (SPSAL)» quarto paragrafo: « ..... documentazione comprovante<sup>4</sup> ..... » viene inserita la nota numero 4 così di seguito riportata:

<sup>(4)</sup> Si ritiene che dagli atti debbano risultare il nome e il ruolo del partecipante, i contenuti e la durata del percorso seguito, la data di frequenza, il nome del docente e/o dell'ente erogatore.

Infine al punto 4 dopo la tabella «- dei preposti» la frase: «La formazione particolare ed aggiuntiva deve essere conclusa entro 12 mesi dal 11 gennaio 2012»

è sostituita dalla seguente:

*«La formazione particolare ed aggiuntiva deve essere conclusa entro 18 mesi dal 11 gennaio 2012»*